



COMUNE DI TERZO
Provincia di Alessandria

*VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE*

N. 27

Oggetto : Costituzione Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo. Approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di ottobre alle ore 21 nella solita sala delle riunioni.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	<i>GRILLO Vittorio Giovanni</i>	X	
2	<i>ACCUSANI Maurizio</i>	X	
3	<i>BORGATTA Valeria</i>	X	
4	<i>FURLAN Ilaria</i>	X	
5	<i>BELPERIO Donato</i>	X	
6	<i>MARCELLI Severino</i>	X	
7	<i>MARCHISIO Giovanni</i>		X
8	<i>SOLFERINI Maurizio</i>		X
9	<i>TIRRI Filippo</i>		X
10	<i>NOVELLI Silvia</i>		X

Con l'intervento e l'opera del Signor COMASCHI Gian Franco – Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. GRILLO Vittorio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 stabilisce che: 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- il D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014 all'art. 23 comma 3-ter da ultimo modificato dall'art.1 comma 169 della legge 13/07/2015 n.107 ha dato disposizioni sull'entrata in vigore del comma 3-bis sopra emarginato dal 1° Novembre 2015;

Considerato altresì che:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013; determinazione ANAC n.11 del 23/09/2015);
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Considerate le trattative intercorse tra il Comune di Acqui Terme ed i Comune di Strevi e di Terzo dirette ad una valutazione circa la possibilità di addivenire alla stipulazione di una convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006;

Preso atto che i Sindaci dei comuni interessati hanno ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

Tenuto conto che le trattative si sono positivamente concluse e ognuno dei Comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di convenzione, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione sopra precisato, al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

Precisato che rimangono esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai rispettivi enti le procedure rientranti nei seguenti ambiti:

- acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 nonché gli acquisti mediante MEPA, ACCORDI QUADRO o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli affidamenti in economia tramite amministrazione diretta ai sensi dell'art.125 comma 1 lett.a) del Dlgs n.163/2006, gli acquisti con il fondo economale e le acquisizioni effettuate dai Comuni con verbale di somma urgenza ex art.191 comma 3 del D.lgs n.163/2006 ed art.176 del DPR 207/2010 per tutti i Comuni aderenti;
- gli affidamenti di lavori e acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte del Comune di Acqui terme aderente avente una popolazione superiore a 10.000 abitanti ai sensi del comma 3 art.23 ter della Legge 11/08/2014 n.114 salvo successive diverse indicazioni legislative;

Richiamato l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede rientri tra le competenze del Consiglio comunale la costituzione di forme associative tra comuni;

VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato a sensi art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 allegato al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art.30 del D. Lgs. n. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo a decorrere dal 1° Novembre 2015;
3. Di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n.267/2000, costituito da n.16 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con la stipula della convenzione in oggetto è costituito un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi indicati nell'allegato schema di convenzione denominato Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
5. Di stabilire che la C.U.C. presenti annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure assegnate e i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti;
6. Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali gli organi, per quanto di propria competenza, adotteranno gli appositi atti amministrativi;
7. Di autorizzare il Sig.Sindaco alla sottoscrizione in nome e per conto del Comune della presente convenzione;
8. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale dei Comuni per quanto di competenza.

Stante l'urgenza, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 quarto comma della legge n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: GRILLO Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COMASCHI Gian Franco

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addi 14 NOV 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
COMASCHI Gian Franco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 14 NOV 2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 14 NOV 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
COMASCHI Gian Franco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in dataai sensi dell'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000

Addi

14 NOV 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
COMASCHI Gian Franco